

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA

nella seduta del 21 dicembre 2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel novembre 2010, la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo per un importo complessivo di Euro 1.472,68, oltre interessi e spese di assistenza tecnica.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- la pretesa di parte ricorrente, se accolta, si tradurrebbe nella mancata restituzione di parte del capitale finanziato;
- i premi assicurativi debbono essere rimborsati dalla compagnia assicuratrice;
- peraltro, quest'ultima ha già riconosciuto un rimborso in favore di parte ricorrente;
- in conformità al contratto sottoscritto da parte ricorrente, le commissioni non debbono essere restituite;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'estinzione anticipata non è avvenuta nei modi e nei tempi affermati da parte ricorrente e, in particolare, ha avuto luogo in un momento successivo.

DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa; richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 1.049,88; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.049,88, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA